

Causa C-267/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 aprile 2021

Giudice del rinvio:

Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania)

Data della decisione di rinvio:

25 marzo 2021

Ricorrente:

Uniqa Asigurări SA

Resistenti:

Agencia Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Oggetto del procedimento principale

Impugnazione della sentenza della Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest) del 19 giugno 2018, che respinge parzialmente la domanda della ricorrente diretta all'annullamento della decisione sul ricorso del 24 marzo 2016 e dell'avviso di accertamento del 30 dicembre 2015, adottati, in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), dalle autorità tributarie

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, si chiede di interpretare le disposizioni dell'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Questione pregiudiziale

Se, nell'interpretare le disposizioni dell'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti dalle società corrispondenti per una società di assicurazione, in nome e per conto di quest'ultima, possano essere inquadrati nella categoria delle prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d'informazioni.

Disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza dell'Unione fatte valere

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, articoli 46 e 59

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli), considerando da 8 a 15, articolo 4, paragrafi 1, 4 e 8

Regolamento generale del Consiglio dei bureaux, che figura in allegato alla decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Sentenze della Corte del 6 marzo 1997, C-167/95, Linthorst, Pouwels en Scheres/Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond; del 16 settembre 1997, C-145/96, von Hoffmann/Finanzamt Trier; del 25 gennaio 2001, C-429/97, Commissione/Francia; del 6 dicembre 2007, C-401/06, Commissione/Germania; del 7 ottobre 2010, C-222/09, Kronospan Mielec; e del 17 marzo 2016, C-40/15, Aspiro

Disposizioni nazionali fatte valere

Legge n. 571/2003, recante il codice tributario, nella versione in vigore nel 2009, applicabile alle operazioni di cui trattasi:

Articolo 133

«(1) Si considera luogo di prestazione del servizio il luogo in cui il prestatore è stabilito o in cui dispone di uno stabilimento a partire dal quale è effettuata la prestazione di servizi.

(2) In deroga al paragrafo (1), per le seguenti prestazioni, si considera luogo della prestazione:

(...)

g) il luogo in cui il cliente beneficiario dei servizi è stabilito o dispone di uno stabilimento, a condizione che il cliente di cui trattasi sia stabilito o disponga di uno stabilimento fuori della Comunità o che sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, stabilito o avente uno stabilimento all'interno della Comunità, ma non nello stesso Stato del prestatore, nel caso dei servizi seguenti:

(...)

5. i servizi prestati da consulenti, ingegneri, giuristi e avvocati, contabili e periti contabili, uffici studi ed altre prestazioni analoghe;

(...)».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La SC Uniqa Asigurări SA (in prosieguo, anche: la «Società») offre ai suoi clienti polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile (RCA), comprensive di copertura Carta Verde; tale copertura è valida per incidenti verificatisi al di fuori del territorio rumeno, nei paesi che fanno parte del sistema Carta Verde (per Stati tanto all'interno, quanto all'esterno dell'Unione europea). La copertura della Carta Verde è parte dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica (RCA), in base alla quale si concede un risarcimento danni per le somme che l'assicurato è tenuto a pagare per la distruzione di beni o per danni fisici causati da sinistri stradali avvenuti all'estero. La Società riconosce altresì un risarcimento danni per le eventuali spese sostenute dall'assicurato/danneggiato in sede di processo civile.
- 2 Pertanto, in caso di incidente al di fuori della Romania, l'Uniqa, nella sua qualità di assicuratore, ha indennizzato i suoi clienti a titolo della copertura Carta Verde, dal 2007 al 2009, tramite una società corrispondente Uniqa nello Stato interessato, nei seguenti termini:
 - il suo cliente presentava una domanda di indennizzo alla società corrispondente nello Stato in cui si era verificato l'incidente;
 - la società corrispondente gestiva e definiva la domanda di indennizzo nello Stato in cui si era verificato l'incidente, svolgendo una serie di attività molteplici e relative a diversi aspetti/azioni, quali:
 - (i) avviso/apertura del fascicolo danni – mediante presentazione/avvio di una domanda di risarcimento;

- (ii) ricerca delle cause e circostanze dell'incidente — verifica della validità della polizza, constatazione delle avarie, valutazione del danno e conduzione dell'indagine, proposta di soluzioni di riparazione/sostituzione;
 - (iii) stima del valore dell'indennizzo — verifica del preventivo, ecc.;
 - (iv) indennizzo per effettuare riparazioni — fatturazione all'autofficina, pagamento dell'indennità, ecc.;
 - (v) esame dei diritti di rivalsa per il danno — analisi successiva al risarcimento; i diritti di rivalsa possono compensare una parte dell'indennità assicurativa versata.
- 3 Le azioni intraprese in caso di avvio di una domanda di indennizzo nel sistema Carta Verde sono stabilite e disciplinate dal Regolamento generale del Consiglio dei bureaux, il quale prevede che la società corrispondente designata per gestire e trattare la domanda di indennizzo debba condurre un'indagine su tutte le circostanze del sinistro. Detta indagine segue le fasi summenzionate, punti da i) a v).
- 4 Pertanto, l'Uniq a ha concluso accordi di partenariato con 26 società fuori della Romania, 21 delle quali sono compagnie di assicurazione, mentre il resto sono società di altro tipo, che fanno parte degli Uffici nazionali di assicurazione, i quali gestiscono i sistemi d'indennizzo e si occupano dell'individuazione delle società corrispondenti che possono trattare opportunamente le domande di indennizzo.
- 5 Secondo gli accordi bilaterali conclusi tra l'Uniq a e le società corrispondenti (articolo 2 degli accordi bilaterali), per la gestione e la definizione della domanda di risarcimento, la società corrispondente è autorizzata dall'Uniq a ed è tenuta ad agire in nome, per conto e nell'interesse della Società — nel senso di tutelare il patrimonio dell'assicuratore e al fine di chiudere il fascicolo danni, rispettando nel contempo la legislazione dello Stato in cui l'incidente si è verificato. A tal riguardo:
- per i danni alle cose, fino a concorrenza dell'importo di EUR 15 000, causati dall'incidente, conformemente all'articolo 3.5 delle convenzioni, le società corrispondenti sono libere di approvare o di rifiutare, restando responsabili di fronte sia ai contraenti sia all'Uniq a per la causale e per l'importo dei pagamenti effettuati nella gestione e liquidazione dei sinistri;
 - per i danni alle cose superiori a EUR 15 000, le società corrispondenti sono tenute a cooperare con l'Uniq a nella definizione di una domanda di risarcimento, tenuto conto dell'impatto rilevante sul patrimonio della Società; il trattamento delle domande è effettuato nel rispetto del diritto dello Stato in cui si è verificato il sinistro.

- 6 L'Uniqa ha versato onorari di gestione alle società corrispondenti per i servizi di gestione delle domande di risarcimento forniti da queste ultime a favore dei clienti della Società e ha applicato il seguente trattamento fiscale:
- per le somme costituenti risarcimenti e i servizi relativi a sinistri avvenuti all'estero, fatturate dall'Uniqa alle società corrispondenti, la società non ha calcolato l'IVA, in quanto non rientranti nella base imponibile ai fini IVA conformemente all'articolo 137, paragrafo 3, lettera e), del codice tributario, in vigore tra il 2007 e il 2011;
 - per gli importi costituenti gli onorari di gestione fatturati dalle società corrispondenti sotto forma di commissione all'Uniqa per i servizi di gestione delle domande di risarcimento, la Società non ha riportato l'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile, in quanto tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA in Romania conformemente all'articolo 133, paragrafo 1, del codice tributario in vigore tra il 2007 e il 2009.
- 7 La stessa compagnia di assicurazioni Uniqa propone ai propri clienti anche polizze di assicurazione malattia per viaggi all'estero. A tal riguardo, il 1° aprile 2004 è stato concluso un Contratto di cooperazione tra la Coris International, l'Unita Insurance (attuale Uniqa Asigurări SA) e la Coris Roumanie, avente ad oggetto la gestione da parte della Coris International, in nome e per conto dell'Uniqa, delle domande di risarcimento presentate dai contraenti di polizze di assicurazione malattia per viaggi all'estero stipulate dall'Uniqa per i suoi clienti, nel senso dell'offerta di tutti i servizi organizzativi, tecnici e legali di gestione e di trattamento di questi ultimi.
- 8 Ai sensi dell'articolo 5 del Contratto di cooperazione, la Coris International si impegna a svolgere le seguenti attività per la definizione delle domande di indennizzo:
- garantire l'assistenza degli assicurati 24 ore al giorno;
 - fissare l'importo dei danni e garantirne il pagamento;
 - informare l'Uniqa in merito agli eventi verificatisi, alle circostanze del loro verificarsi, alla diagnosi e al costo del trattamento medico e alle altre spese;
 - fornire assistenza tecnica, organizzativa e legale per gli assicurati.
- 9 Il 16 aprile 2007 le parti del Contratto di cooperazione hanno stipulato la Clausola aggiuntiva n. 1, con la quale hanno stabilito che, a fronte dei servizi forniti dalla Coris International, l'Uniqa era tenuta a versare i seguenti importi:
- il 9% dei premi lordi sottoscritti (cioè, onorari di gestione) — per l'esame e l'accertamento dei danni e la garanzia di assistenza continua da parte degli agenti Coris — alla Coris International;

- il 91% dei premi lordi sottoscritti (costi di ricovero in ospedale, spese di consultazione, biglietti aerei, ecc.) — (cioè, costi relativi al risarcimento) alla Coris Roumanie.
- 10 Nel fatturare i costi delle indennità, la Società non ha calcolato l’IVA, ritenendo che essi non rientrassero nella base imponibile ai fini IVA conformemente all’articolo 137, paragrafo 3, lettera e), del codice tributario in vigore tra il 2007 e il 2011. Per gli onorari di gestione pagati nel periodo dal 2007 al 2009, la Società non ha riportato l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile, in quanto tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA in Romania conformemente all’articolo 133, paragrafo 1, del codice tributario.
 - 11 Dal 13 marzo 2012 al 18 dicembre 2015 le autorità tributarie hanno effettuato un’ispezione fiscale presso la sede dell’Uniqa Asigurări SA diretta a verificare, per campione, l’adempimento degli obblighi di calcolo, dichiarazione e pagamento di taluni oneri fiscali tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. A seguito dell’ispezione fiscale, il 30 dicembre 2015 le autorità di controllo hanno emesso un verbale di ispezione fiscale e un avviso di accertamento, che obbligava la Società al pagamento dell’IVA addizionale per un importo totale pari a 3 439 412 lei rumeni (RON) e accessori, per un importo totale di RON 3 706 077, a titolo di onorari di gestione.
 - 12 Il 24 marzo 2016 la Società ha presentato un reclamo diretto all’annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli oneri fiscali supplementari summenzionati, reclamo respinto con apposita decisione del 15 settembre 2016.
 - 13 Il 23 dicembre 2016, l’Uniqa Asigurări SA ha adito la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest), chiedendo l’annullamento della decisione sul reclamo del 15 settembre 2016, nonché l’annullamento dell’avviso di accertamento del 30 dicembre 2015 e l’accertamento dell’illegittimità del verbale di ispezione fiscale emesso lo stesso giorno.
 - 14 La Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha pronunciato la sua sentenza in data 19 giugno 2018, con la quale ha accolto solo parzialmente la domanda giudiziale, annullando l’avviso di accertamento unicamente riguardo a una parte degli accessori fiscali, a causa della constatazione di una lesione subita dalla società ricorrente per la durata ingiustificatamente eccessiva della verifica fiscale. Detto giudice ha dichiarato che i servizi di gestione e trattamento dei sinistri «sono analoghi a quelli resi dagli ingegneri», con riferimento alla causa C-222/09, Kronospan Mielec.
 - 15 Sia la ricorrente sia le autorità tributarie interessate hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. La ricorrente ha criticato taluni aspetti relativi alla determinazione dell’IVA per le commissioni di gestione applicate ad alcune operazioni che, a suo avviso, non potrebbero essere tassate in territorio rumeno, mentre le autorità tributarie hanno impugnato la decisione di annullamento parziale degli accessori.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 16 Ai fini della determinazione dell'imposizione, le autorità tributarie hanno ritenuto applicabili, nel caso di specie, le disposizioni dell'articolo 133 del codice tributario, che disciplinano il luogo di prestazione dei servizi tra il 2007 e il 2009, reputando che l'incidente sia l'eccezione prevista dall'articolo 133, paragrafo 2, lettera g), punto 5, del codice tributario, e non la norma invocata dalla Società, ritenendo che, per i servizi di trattamento dei fascicoli danni, il luogo di prestazione dei servizi sia nello Stato membro in cui è stabilito il beneficiario, vale a dire in Romania.
- 17 A sostegno della classificazione dei servizi forniti dalle società corrispondenti e dalla Coris International nella categoria delle «altre prestazioni analoghe», le autorità tributarie hanno invocato la Guida 741, emanata dal Governo britannico, la quale precisa che rientrerebbero in detto ambito anche i servizi forniti dai liquidatori/periti estimatori dei danni, che implicano l'esame dei beni ai fini della determinazione del livello dei danni, nonché le trattative per la determinazione del livello dei medesimi. Pertanto, le autorità tributarie concludono che, poiché l'attività di gestione e definizione delle domande di risarcimento svolta dalle società corrispondenti e dalla Coris International per l'Uniq a corrisponderebbe a ciò che i britannici designano «Services of loss adjusters», detti servizi rientrerebbero nella categoria delle «altre prestazioni analoghe» e il luogo della loro prestazione sarebbe la Romania.
- 18 A sostegno delle sue censure di illegittimità, la ricorrente ha fatto valere che i servizi forniti dai suoi corrispondenti non rientrerebbero tra le «altre prestazioni analoghe» alle quali fa riferimento l'eccezione introdotta dall'articolo 133, paragrafo 2, lettera g), punto 5, del codice tributario e che, a tale titolo, dovrebbe applicarsi la norma prevista dall'articolo 133, paragrafo 1, del codice tributario, poiché il luogo di prestazione dei servizi è all'estero, e non in Romania, contrariamente all'errata posizione dell'autorità tributaria che ha condotto all'illegittima riscossione dell'IVA per tali servizi.
- 19 La ricorrente ritiene altresì che il ragionamento degli organi tributari sia errato, in quanto le prestazioni fornite dai suoi corrispondenti sarebbero di natura molto più complessa di quella di un esame dei beni ai fini dell'accertamento e delle trattative per i danni. I servizi forniti dalle società corrispondenti e dalla Coris International non si ridurrebbero quindi ad un semplice esame dell'incidente e a una valutazione del danno — attività piuttosto specifica di un perito estimatore dei danni — ma presupporrebbero la prestazione di una gamma integrata di servizi che inizierebbe con l'apertura del fascicolo danni e che, in taluni casi, porterebbe addirittura a farsi carico dell'ammontare del danno.
- 20 Pertanto, anche se i servizi di esame e valutazione dei danni, ai quali fanno riferimento le autorità fiscali, sono inclusi nelle prestazioni fornite dai corrispondenti della Società, essi rappresenterebbero solo una parte dell'insieme complesso dell'attività delle società corrispondenti o della Coris International, di

modo che sarebbe riduttivo e, pertanto, illegittimo assimilarli a servizi di ispezione dei danni.

- 21 Pertanto, le prestazioni acquisite dalla Società dai suoi corrispondenti non potrebbero essere inquadrare nella categoria delle prestazioni analoghe fornite dai consulenti/avvocati/ingegneri o ancora periti estimatori dei danni, poiché si tratterebbe di veri e propri servizi di gestione e definizione delle domande di risarcimento, che non rientrerebbero nel modello preso in considerazione dal legislatore per disporre l'eccezione del luogo di prestazione dei servizi.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 22 In sede di giudizio sul ricorso della Società, spetta al giudice adito decidere in merito alla natura giuridica dei servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti dalle società corrispondenti per una compagnia di assicurazioni. L'Alta Corte ritiene che si tratti di interpretare le disposizioni degli articoli 46 e 59 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, al fine di determinare se i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti dalle società corrispondenti per una società di assicurazioni, in nome e per conto di quest'ultima, rientrino nella categoria delle prestazioni fornite dai consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura di informazioni, nel qual caso a tali servizi potrebbe applicarsi l'eccezione alla norma generale del luogo di prestazione dei servizi.
- 23 Il giudice del rinvio ricorda che una parte dei servizi oggetto del presente caso, e che sono stati assoggettati a imposizione in territorio rumeno, è stata effettuata conformemente alla direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli). Sulla base di tale normativa, sono stati conclusi accordi bilaterali di cooperazione concernenti la definizione delle domande di risarcimento, oggetto di verifica fiscale nella presente causa, in base ai quali il mandatario è autorizzato e tenuto a gestire la domanda di indennizzo conformemente alle norme di legge applicabili e alle prassi di definizione dei danni nell'interesse dell'Assicuratore RCA.
- 24 Dalle disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento generale del Consiglio dei bureaux risulta che le società corrispondenti hanno il diritto di chiedere, in particolare, all'assicuratore gli onorari di gestione che coprano tutte le altre spese, calcolati secondo le regole approvate dal Consiglio dei bureaux. Tale commissione di gestione è relativa alla prestazione di servizi a beneficio dell'assicuratore della responsabilità civile, diretti all'istruzione dei fascicoli danni, e l'attività decisionale del prestatore di servizi è subordinata all'obiettivo di prestare servizi in nome e per conto dell'assicuratore beneficiario, nel modo più

vantaggioso per quest'ultimo, nel rispetto della legge applicabile, sulla base della convenzione stipulata tra le parti.

- 25 Si tratta quindi, nel caso di specie, della prestazione di servizi complessi, di gestione e definizione delle domande di risarcimento, effettuati dalle società corrispondenti e che comportano molteplici attività che devono essere considerate come un tutt'uno.
- 26 Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il giudice del rinvio constata che l'espressione «altre prestazioni analoghe», di cui all'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE, non riguarda professioni come quelle di avvocato, consulente, perito contabile o ingegnere, ma unicamente prestazioni. L'espressione «altre prestazioni analoghe» si riferisce non a un qualsiasi elemento comune alle diverse attività menzionate nella direttiva, bensì a prestazioni analoghe, rispetto a ciascuna di tali attività, considerate separatamente. Poiché la giurisprudenza comunitaria non è quindi sufficientemente precisa per poter risolvere con la chiarezza necessaria la questione di diritto che si pone nella presente controversia, l'Alta Corte ritiene che occorra adire la CGUE affinché essa interpreti le disposizioni della direttiva IVA.
- 27 La questione di diritto che si pone in questa causa non è stata trattata nemmeno nella causa C-40/15, *Aspiro*, nella quale la CGUE ha analizzato il trattamento fiscale applicabile ai servizi forniti da società corrispondenti alla luce della direttiva IVA e ha dichiarato che questi ultimi sono servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA, non essendo esenti da imposta. Infatti, la natura giuridica dei servizi forniti dalle società corrispondenti è stata ancora affrontata dalla CGUE ma, nel caso di specie, si pone la questione, se tali prestazioni rientrino o meno nella categoria delle prestazioni analoghe di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. In esito alla soluzione di tale questione, il giudice del rinvio sarà in grado di determinare con esattezza il luogo della loro imposizione ai fini IVA.